

ACCORDO QUADRO

TRA

L'ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA

E

L'ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA

L'Istituto Nazionale di Astrofisica (di seguito INAF), con sede in Roma, Via del Parco Mellini n. 84, rappresentato dal Presidente *pro tempore*, [REDACTED]

E

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (di seguito INGV), con sede in Roma, Via di Vigna Murata n. 605, rappresentato dal Presidente *pro tempore*, [REDACTED]

PREMESSO CHE

- ai sensi dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'INAF, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del proprio Statuto e in coerenza con le disposizioni di cui al decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 138, ha il compito di svolgere, promuovere e valorizzare la ricerca scientifica e tecnologica nei campi dell'astronomia e dell'astrofisica e di valorizzarne le applicazioni interdisciplinari, di diffonderne e divulgarne i relativi risultati nonché di promuovere e favorire il trasferimento tecnologico verso l'industria, perseguendo obiettivi di eccellenza a livello internazionale;
- l'INAF, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del proprio Statuto, può stipulare accordi e convenzioni al fine di promuovere la collaborazione con università, enti di ricerca ed organismi pubblici e privati, nel reciproco interesse di sviluppare le attività di ricerca e l'alta formazione sulle materie di competenza;

- l'INGV, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del proprio Statuto, emanato in attuazione del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 e in coerenza con le disposizioni di cui al decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 381, ha il compito di promuovere e di valorizzare la ricerca scientifica e tecnologica nel campo delle geoscienze e di divulgarne i risultati;
- l'INGV, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. b) del proprio Statuto può stipulare accordi e convenzioni per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 2, comma 1, e di ogni altra attività connessa, ivi compreso l'utilizzo economico dei programmi realizzati, secondo criteri e modalità determinati con i Regolamenti di Organizzazione e Funzionamento (ROF) e con il Regolamento di Amministrazione Contabilità e Finanza (RACF);
- tra l'INGV e l'INAF è in atto una proficua collaborazione tecnica e scientifica per il monitoraggio di attività terrestri e per la realizzazione di importanti infrastrutture HPC finalizzate alla riduzione dei rischi connessi ai disastri dovuti a fenomeni naturali o di origine umana;
- il vigente Piano Triennale di Attività dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia contempla numerosi programmi di ricerca scientifica e tecnologica, finalizzati anche all'osservazione della variabilità del campo magnetico terrestre, alla dinamica ionosferica e alle interazioni tra magnetosfera, ionosfera e vento solare nell'ambito dello Space Weather;
- il vigente Piano Triennale di Attività dell'Istituto Nazionale di Astrofisica prevede un impegno dell'Ente anche nel campo della radiografia muonica ad alta risoluzione del complesso dei crateri sommitali dell'Etna con luce Cherenkov, utilizzando ASTRI-Horn entro il prossimo biennio e successivamente di istituire una rete di monitoraggio del vulcano tramite tomografia muonica con l'utilizzo di più telescopi;
- l'INGV e l'INAF hanno interesse a proseguire la collaborazione intrapresa, garantendo stabilità pluriennale all'attività di ricerca congiunta e/o in collaborazione, dotandosi di strumenti di coordinamento tra i due Enti per la migliore realizzazione di programmi scientifici nazionali ed internazionali di comune interesse.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1
(Premesse)

1.1 Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro.

Articolo 2 **(Attività congiunte)**

2.1 Sulla base della programmazione nazionale di cui alle premesse, l'INGV e l'INAF attivano sinergie per lo svolgimento delle rispettive funzioni e per la realizzazione di attività relative a progetti di interesse comune con il fine di accrescerne la rispettiva valenza. Tali attività comuni avranno per oggetto:

- potenziamento delle reti di monitoraggio, dei laboratori analitici e sperimentali e dei sistemi di osservazione della Terra sia con infrastrutture terrestri che dallo spazio;
- sviluppo di infrastrutture di calcolo scientifico e data-storage a supporto delle infrastrutture osservative e di monitoraggio di interesse comune;
- sfruttamento scientifico delle attività operative di interesse comune e dei relativi archivi;
- sviluppo tecnologico di strumenti e studio di missioni spaziali future;
- progetti scientifici bi/multilaterali;
- realizzazione di centri di competenze per la riduzione dei rischi connessi ai disastri dovuti a fenomeni naturali o di origine umana, caratterizzati dall'uso di infrastrutture tecnologiche di calcolo ad alte prestazioni.

2.2 Le attività di interesse comune, di cui al precedente comma, sono finalizzate a studi per la preparazione di nuovi progetti o infrastrutture, alla ricerca e sviluppo di tecnologie dirette alla realizzazione e alla gestione di strumenti scientifici e all'analisi dati.

Articolo 3 **(Accordi attuativi)**

3.1 Le Parti stabiliscono, attraverso specifici accordi attuativi, i piani operativi di attuazione di ciascun programma, l'articolazione delle azioni in cui si sviluppa il progetto, i tempi di esecuzione e la ripartizione dei costi, nonché le risorse umane, strumentali, infrastrutturali e finanziarie, da mettere a disposizione per lo svolgimento di ciascun programma congiunto di attività e di ricerca, ivi compresa la costruzione e la successiva utilizzazione di *facilities* dell'una e dell'altra Parte, di potenziale

reciproco interesse. Per ciascun accordo attuativo vengono nominati due referenti, uno per ciascun Ente, con il compito di monitorare e verificare le attività oggetto degli specifici accordi.

3.2 I termini e le condizioni generali per la gestione congiunta, l'utilizzo e/o destinazione delle *facilities* di cui al punto 3.1 saranno oggetto di un accordo specifico elaborato dal Comitato permanente paritetico di cui al punto 5.1 della presente convenzione quadro.

3.3 Per realizzare le attività di cui all'art. 2 del presente Accordo Quadro, le Parti mettono a disposizione personale di adeguato profilo scientifico e tecnologico in organico e possono reclutare, per specifici progetti, personale di ricerca da assegnare alle attività stesse, in osservanza alle vigenti disposizioni legislative.

3.4 Gli specifici accordi e convenzioni di cui al precedente comma 3.1, possono prevedere, come eventuali partecipanti all'accordo, esclusivamente altre PP.AA. o Enti Pubblici e devono prevedere, a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute:

- a. i costi complessivi del progetto e la loro ripartizione tra INAF, INGV ed eventuali altri partecipanti;
- b. il costo del lavoro del personale dipendente direttamente impiegato nelle attività oggetto dei programmi congiunti, con riferimento sia al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato che a tempo indeterminato;
- c. un dettagliato prospetto di tutti i costi ammissibili (personale, viaggi, materiali, spese generali amministrative pertinenti e documentate etc.), che sono soggetti ad adeguati meccanismi di rendicontazione.

3.5 Il personale non dipendente delle parti impiegato nel programma deve essere reclutato attraverso selezione pubblica, in base alle vigenti norme in materia, e ciascuna parte assume l'onere delle spese generali di consumo, calcolate sulla base del totale del costo di lavoro del proprio personale.

Articolo 4 (Responsabilità)

4.1 Ciascuna Parte è esonerata da ogni responsabilità derivante da rapporti di lavoro che venissero instaurati dall'altra nell'ambito delle attività di cui al presente Accordo Quadro.

4.2 Ciascuna Parte si impegna a manlevare e tenere indenne l'altra Parte da ogni pretesa o rivendicazione che possa derivare dall'attuazione del presente accordo e dei suoi accordi attuativi ed in particolare da quelle eventualmente sollevate dal personale di propria afferenza o da soggetti in contatto con esso.

4.3 Gli accordi attuativi definiscono le specifiche garanzie che le Parti dovranno fornire in ragione delle attività in essi regolamentate.

Articolo 5 (Coordinamento)

5.1 Il coordinamento delle rispettive attività nei settori di reciproco interesse è assicurato da un Comitato permanente paritetico di raccordo composto da sei membri, di cui tre nominati dal Presidente dell'INGV e tre dal Presidente dell'INAF, per assicurare il coordinamento delle rispettive attività nei settori di reciproco interesse.

5.2 Il Comitato permanente paritetico di raccordo avrà il compito di:

- a) procedere ad un regolare scambio di informazioni e notizie sulle attività di reciproco interesse in ambito nazionale ed internazionale;
- b) proporre alle parti idonee misure per il coordinamento delle attività di reciproco interesse dei due Enti;
- c) proporre iniziative comuni per la pubblicizzazione, sfruttamento scientifico dei risultati dei programmi congiunti nonché per la gestione congiunta, l'utilizzo, la destinazione e/o lo sfruttamento delle facilities di interesse comune.

5.3 Le proposte avanzate dal Comitato permanente paritetico di raccordo ai sensi del precedente comma 5.1 ed approvate dalle Parti potranno formare oggetto di specifici Protocolli aggiuntivi al presente Accordo.

Articolo 6 (Risultati)

6.1 Trattandosi di attività congiunte le proprietà di tutti i beni acquisiti e/o realizzati è definita negli accordi attuativi.

6.2 Con riferimento alle cognizioni e ai brevetti, si rinvia a quanto previsto dalle norme del codice civile in materia e dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (c.d. Codice della Proprietà industriale), con particolare riferimento alla disciplina di cui all'art. 65, comma 5. Ciascuna Parte rimane proprietaria di tutte le conoscenze acquisite anteriormente all'entrata in vigore del presente Accordo Quadro e ne dichiara l'esistenza specifica in relazione alla tematica di ciascun accordo attuativo.

6.3 Essendo i risultati scientifici delle attività oggetto del presente Accordo Quadro frutto di attività congiunta, gli stessi saranno in comune tra le Parti e saranno resi disponibili alla comunità scientifica tramite pubblicazioni in riviste specializzate e altri canali di divulgazione, anche in conformità alle disposizioni previste da eventuali accordi di collaborazione nazionale e internazionale, fermo restando che l'INGV e l'INAF si impegnano reciprocamente a menzionare l'altra Parte in ogni opera o scritto scientifico relativo ad attività svolte nell'ambito degli accordi attuativi del presente Accordo Quadro.

6.4 In caso di pubblicazione relativa all'attività oggetto degli accordi attuativi, le Parti si impegnano reciprocamente a coinvolgere il personale dell'altra parte interessato a partecipare attivamente alla realizzazione della pubblicazione stessa, anche successivamente alla scadenza del singolo accordo attuativo.

6.5 I Responsabili di ciascun accordo attuativo nominati dalle Parti si impegnano a scambiarsi informazioni, documentazione ed a monitorare il panorama scientifico al fine di individuare eventuali possibili pubblicazioni.

Articolo 7 (Durata)

7.1 Il presente Accordo Quadro ha la durata di cinque anni, con decorrenza dalla data della stipula, e potrà essere rinnovato per iscritto, mediante scambio di note tra le Parti, prima della scadenza naturale, per un periodo di ulteriori cinque anni, previa deliberazione degli Organi competenti di ciascuna Parte. E' escluso il tacito rinnovo.

7.2 L'Accordo Quadro potrà essere modificato in ogni momento mediante accordo scritto tra le Parti, previa deliberazione degli Organi competenti di ciascuna Parte.

Articolo 8 (Recesso)

8.1 Ciascuna Parte potrà recedere in qualunque momento dal presente Accordo Quadro mediante comunicazione con posta elettronica certificata, da inviare all'altra Parte almeno 60 giorni dalla data in cui il recesso avrà efficacia.

Articolo 9 (Riservatezza)

9.1 Le informazioni che le parti si scambieranno vicendevolmente sono da ritenersi riservate, non divulgabili per alcun motivo a terzi, salvo espresso consenso dell'altra Parte o per obbligo di legge.

Articolo 10 (Normativa applicabile)

10.1 Le attività di cui al presente Accordo Quadro sono disciplinate, per quanto non esplicitamente previsto, dalle norme dell'ordinamento nazionale e comunitario.

Articolo 11 (Foro competente)

11.1 Le eventuali controversie sorte dall'interpretazione e/o dall'applicazione del presente Accordo Quadro sono devolute al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.

Articolo 12 (Trattamento dati personali)

12.1 Ai sensi di quanto previsto dal *“Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la Direttiva 95/46/CE”*, denominato anche *“Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati”* (“RGPD”), in vigore dal 24 maggio 2016 e applicabile a decorrere dal 25 maggio 2018, e dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018,

numero 101, che contiene alcune “*Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni contenute Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati*”, le Parti dichiarano:

- di essere state informate circa le modalità e le finalità dell’utilizzo dei dati personali ai fini della esecuzione del presente Accordo Quadro;
- che i dati forniti con il presente Accordo Quadro sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da ogni e qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei di detti dati.

12.2 Ai sensi delle disposizioni normative richiamate nel precedente comma 1, tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto di norme di sicurezza.

12.3 Gli accordi attuativi prevedono specifiche modalità di esecuzione delle prescrizioni di cui al presente articolo.

Articolo 13 **(Disposizioni finali)**

13.1 Il presente Accordo Quadro, sottoscritto digitalmente dai legali rappresentanti delle Parti ai sensi dell’art. 15, comma 2 bis, Legge 241/90, è soggetto a registrazione solo in caso d’uso a cura e spese della Parte interessata.

INGV

Il Presidente


(Firmato digitalmente)

INAF

Il Presidente


(Firmato digitalmente)